

Assegni familiari

In generale

Scopo degli assegni familiari

1 Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli. Essi includono gli assegni per i figli e di formazione e, in certi Cantoni, quelli di nascita e di adozione.

Beneficiari

- 2**
- I salariati non agricoli: a questa categoria di persone è applicabile la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).
 - Le persone senza attività lucrativa: per principio la LAFam riconosce il diritto agli assegni familiari anche alle persone senza attività lucrativa ai sensi dell'AVS di reddito modesto.
 - Le persone attive nell'agricoltura: la Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) è un ordinamento speciale in virtù del quale hanno diritto agli assegni familiari i contadini indipendenti e i lavoratori agricoli. *Per maggiori informazioni si veda il promemoria 6.09 Assegni familiari nell'agricoltura.*
 - I lavoratori indipendenti non agricoli: la LAFam non è applicabile a questa categoria di persone. Tredici Cantoni (BE, LU, SZ, NW, GL, BS, BL, SH, AR, SG, VD, VS e GE) hanno introdotto assegni familiari anche per gli indipendenti. Per maggiori informazioni si veda il punto 11.

Diritto agli assegni familiari

Figli che danno diritto agli assegni familiari

3 In linea di principio danno diritto agli assegni familiari tutti i figli per i quali si assumono le spese di mantenimento:

- i figli propri, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno o che si tratti di figli adottati;
- i figliastri che vivono in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età;
- gli affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione;
- i fratelli, le sorelle e gli abiativi dell'avente diritto se questo provvede prevalentemente al loro mantenimento.

Tipi, importi e durata degli assegni familiari

4 La LAFam prevede i seguenti assegni familiari:

- un assegno per i figli di almeno 200 franchi mensili, dal mese della nascita al mese in cui il figlio compie 16 anni. Se il figlio è incapace al guadagno in seguito a malattia o invalidità, l'assegno è versato fino al mese in cui compie 20 anni;
- un assegno di formazione di almeno 250 franchi mensili per figlio, dal compimento del 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al mese in cui il figlio compie 25 anni.

I Cantoni possono prevedere importi più elevati e introdurre assegni di nascita e di adozione.

Tipi e importi degli assegni secondo le diverse leggi cantonali

Cantone	Importo per figlio e per mese		Assegno di nascita	Assegno di adozione
	Assegno per i figli	Assegno di formazione		
ZH ⁴	200/250 ²	250	-	-
BE ¹	230	290	-	-
LU	200/210 ²	250	1000	1000
UR	200	250	1000	1000
SZ	200	250	1000	-
OW	200	250	-	-
NW	240	270	-	-
GL	200	250	-	-
ZG	300	300/350 ³	-	-
FR ⁴	230/250 ⁵	290/310 ⁵	1500	1500
SO	200	250	-	-
BS	200	250	-	-
BL	200	250	-	-
SH	200	250	-	-
AR	200	250	-	-
AI	200	250	-	-
SG	200	250	-	-
GR	220	270	-	-
AG	200	250	-	-
TG	200	250	-	-
TI	200	250	-	-
VD ⁴	200/370 ⁵	250/420 ⁵	1500 ⁶	1500 ⁶
VS	275/375 ⁵	425/525 ⁵	2000 ⁶	2000 ⁶
NE ⁴	200/250 ⁵	280/330 ⁵	1200	1200
GE	200 ⁷ /300 ⁵	250/350 ⁵	1000/2000 ⁵	1000/2000 ⁵
JU	250	300	850	850

¹ Le singole casse di compensazione per assegni familiari possono prevedere assegni più elevati o altri assegni.

² Il primo importo si applica ai figli fino ai 12 anni, il secondo a quelli dai 12 anni in su.

³ Il primo importo si applica ai figli fino ai 18 anni, il secondo a quelli dai 18 anni in su.

⁴ Le singole casse di compensazione per assegni familiari possono prevedere assegni più elevati.

⁵ Il primo importo è valido per i primi due figli, il secondo per ciascun figlio successivo.

⁶ Per nascite o adozioni plurime 3000 franchi per figlio.

⁷ Assegno per i figli di 250 franchi per figli incapaci al guadagno di età compresa tra i 16 e i 20 anni e di 350 franchi a partire dal terzo figlio.

Nozione di formazione

5 Il diritto all'assegno di formazione sussiste per formazioni che danno diritto a rendite per figli e per orfani secondo l'AVS. Sono considerate formazioni:

- la frequentazione di scuole o corsi che servono alla cultura generale o alla formazione professionale;
- la formazione professionale nel quadro di un apprendistato vero e proprio, ma anche qualsiasi attività il cui scopo è la preparazione sistematica ad una futura attività lucrativa.

Chi esercita un'attività lucrativa a titolo principale e frequenta una scuola o corsi solo accessoriamente non è considerato come persona in formazione.

Non vi è alcun diritto all'assegno di formazione se il reddito annuo del figlio è superiore a 27 360 franchi.

Concorso di diritti e versamento dell'importo differenziale

6 Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno.

Se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari, il diritto è disciplinato secondo l'ordine seguente, determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi diritto:

1. La persona che esercita un'attività lucrativa.
2. La persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio.
3. In caso di autorità parentale in comune o se nessuno degli aventi diritto ha l'autorità parentale, è considerata avente diritto in primo luogo la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio.
4. Se entrambi i genitori vivono con il figlio (il che è di regola il caso quando i genitori sono sposati), la precedenza è data al genitore che lavora nel Cantone di domicilio del figlio.
5. Se entrambi i genitori o nessuno dei due lavora nel Cantone di domicilio del figlio, gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito AVS più elevato.

Al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale, se nel suo Cantone la legge prevede assegni familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Le persone senza attività lucrativa non hanno diritto al versamento dell'importo differenziale.

Esempio 1

I genitori sono sposati. La madre lavora nel Cantone in cui risiede la famiglia, il padre in un altro Cantone. Entrambi hanno diritto agli assegni. La graduatoria degli aventi diritto è la seguente: 1^a la madre, 2^o il padre. La madre percepisce gli assegni, il padre l'eventuale importo differenziale.

Esempio 2

La madre e il padre sono divorziati e detengono in comune l'autorità parentale sul figlio. Entrambi i genitori si sono risposati. Il figlio vive con la madre e il patrigno. Entrambi i genitori, il patrigno e la matrigna esercitano un'attività lucrativa come salariati. Hanno diritto agli assegni familiari la madre, il padre e il patrigno (non la matrigna). La graduatoria degli aventi diritto è la seguente: 1^a la madre, 2^o il padre, 3^o il patrigno. La madre percepisce gli assegni, il padre l'eventuale importo differenziale.

Esempio 3

I genitori sono divorziati. La madre ha l'autorità parentale esclusiva sul figlio e si è risposata. Il padre non si è risposato. Il figlio vive con la madre e il patrigno. La madre non esercita alcuna attività lucrativa. Il padre e il patrigno esercitano un'attività lucrativa come salariati. Per principio hanno diritto agli assegni familiari il padre e il patrigno. La graduatoria degli aventi diritto è la seguente: 1^o il patrigno, 2^o il padre. Il patrigno percepisce gli assegni, il padre l'eventuale importo differenziale.

Se i genitori detenessero in comune l'autorità parentale, il padre avrebbe la precedenza sul patrigno.

Esempio 4 (calcolo dell'importo differenziale)

A riceve un assegno per i figli di 200 franchi dalla sua cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone X (importo minimo previsto dalla legge).

B ha diritto all'importo differenziale. La sua cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone Y versa 230 franchi per ciascun figlio, mentre l'importo minimo previsto dalla legge cantonale ammonta a 210 franchi. B riceve 10 franchi (differenza tra i due importi minimi legali). Per il figlio sono versati complessivamente 210 franchi.

Variante: se B fosse il primo avente diritto, sarebbero versati in totale 230 franchi.

Obbligo di trasferire gli assegni familiari e versamento a terzi

7 Gli assegni familiari e l'importo differenziale devono essere trasferiti, in aggiunta ai contributi di mantenimento, alla persona che si occupa del figlio.

Se non vengono utilizzati per provvedere ai bisogni del figlio, gli assegni familiari possono essere versati direttamente a quest'ultimo o alla persona che ne ha l'affidamento.

Assegni familiari per figli all'estero

8 La Svizzera è tenuta a versare assegni familiari a figli residenti all'estero soltanto se ciò è previsto da accordi internazionali:

- i cittadini di Paesi membri dell'UE e dell'AELS hanno diritto ad assegni familiari non ridotti per i figli che risiedono in Paesi membri dell'UE e dell'AELS;
- nel caso dei cittadini di Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia e Slovenia gli assegni familiari sono esportati in tutto il mondo.

Per contro, gli assegni di nascita e di adozione non sono esportati.

Diritto dei salariati: particolarità

9

- Anche le persone che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi, a condizione che percepiscano un salario di almeno 570 franchi al mese o di 6840 franchi all'anno.
- Se la persona lavora per diversi datori di lavoro, i salari sono addizionati. In questi casi il datore di lavoro che versa il salario più elevato è competente per gli assegni familiari.
- Il diritto agli assegni familiari nasce e si estingue con il diritto al salario. In caso d'incapacità al lavoro in seguito a malattia o infortunio, gli assegni familiari continuano a essere versati per lo meno nel mese in cui è insorta l'incapacità al lavoro e nei tre mesi successivi. Gli assegni sono versati anche durante il congedo maternità, ma al massimo durante 16 settimane.

Diritto delle persone senza attività lucrativa: condizioni particolari

10

Le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito imponibile secondo il diritto federale non supera l'importo di 41 040 franchi l'anno e non percepiscono alcuna prestazione complementare all'AVS/AI. Sono escluse anche le persone che percepiscono una rendita ordinaria di vecchiaia o il cui coniuge percepisce una rendita ordinaria di vecchiaia o è un lavoratore indipendente.

Il Cantone di Vaud ha fissato il limite di reddito a 54720 franchi, i Cantoni di Ginevra e Jura lo hanno addirittura abolito. Tutti gli altri Cantoni applicano il limite di reddito previsto dalla LAFam. I Cantoni BE, FR, BS, AI, SG, GR, VD, VS, NE, GE e JU hanno inoltre ampliato leggermente il novero degli aventi diritto: sono p. es. considerati aventi diritto quali persone senza attività lucrativa i salariati il cui reddito non raggiunge il limite minimo necessario per la riscossione degli assegni familiari.

Assegni familiari per lavoratori indipendenti non agricoli secondo il diritto cantonale

11

I lavoratori indipendenti non agricoli hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il Cantone emana un ordinamento in questo senso. Un tale ordinamento è stato emanato dai Cantoni seguenti:

Cantone	Assoggettamento e limite di reddito (reddito annuo) per la riscossione degli assegni familiari
BE	Tutti i lavoratori indipendenti sono assoggettati e non vi è alcun limite di reddito.
LU	Assoggettamento facoltativo; limite di reddito fissato a 54 800 franchi più il 10% per ciascun figlio.
SZ	Assoggettamento facoltativo; limite di reddito fissato a 54 800 franchi più il 10% per ciascun figlio.
NW	Assoggettamento facoltativo; limite di reddito fissato a 54 800 franchi più il 10% per ciascun figlio.
GL	Tutti i lavoratori indipendenti sono assoggettati e non vi è alcun limite di reddito.
BS	Tutti i lavoratori indipendenti sono assoggettati e non vi è alcun limite di reddito.
BL	Tutti i lavoratori indipendenti sono assoggettati e non vi è alcun limite di reddito.
SH	Tutti i lavoratori indipendenti sono assoggettati e non vi è alcun limite di reddito.
AR	Tutti i lavoratori indipendenti sono assoggettati e non vi è alcun limite di reddito.
SG	Assoggettamento facoltativo; limite di reddito fissato a 65 000 franchi.
VD	Tutti i lavoratori indipendenti sono assoggettati; limite di reddito fissato a 315 000 franchi.
VS	Assoggettamento facoltativo; le casse di compensazione per assegni familiari devono prevedere nei loro statuti la possibilità di affiliare i lavoratori indipendenti.
GE	Tutti i lavoratori indipendenti sono assoggettati e non vi è alcun limite di reddito.

Le prestazioni corrispondono a quelle concesse ai salariati.

Assoggettamento

Datori di lavoro e loro salariati

12 I datori di lavoro devono affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari attiva nel Cantone in cui l'impresa ha la sua sede o, nel caso delle succursali, nel Cantone in cui queste sono situate e impiegano lavoratori. Questo vale anche nel caso in cui impieghino unicamente personale senza figli.

Le succursali sottostanno all'ordinamento del Cantone in cui sono situate e non del Cantone in cui si trova la sede principale dell'impresa. I Cantoni possono però concordare una deroga a questo principio.

In ogni Cantone c'è una cassa di compensazione per assegni familiari gestita dalla cassa di compensazione AVS cantonale; tutte le altre casse di compensazione AVS possono istituire in tutti i Cantoni casse di compensazione per assegni familiari per i datori di lavoro ad esse affiliati, ma non ne hanno l'obbligo. Vi sono anche casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni.

Salariati con un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo

13 I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sono soggetti all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati per l'AVS. Questi lavoratori devono affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari anche se non percepiscono alcun assegno familiare.

Persone senza attività lucrativa

14 Di regola, le persone senza attività lucrativa sono registrate dalla cassa cantonale di compensazione AVS del Cantone di domicilio.

Finanziamento

15 Gli assegni familiari sono finanziati nel modo seguente:

- i datori di lavoro versano alle casse di compensazione per assegni familiari contribuiti sui redditi sottoposti all'AVS da loro pagati. L'entità dei contributi varia secondo il Cantone e la cassa di compensazione per assegni familiari. Nel Cantone del Vallese i salariati devono partecipare al finanziamento;
- i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo pagano personalmente i contributi sul loro reddito AVS. L'aliquota di contribuzione corrisponde per principio a quella applicata ai datori di lavoro;
- per le persone senza attività lucrativa, la LAFam non prevede alcun obbligo contributivo. A certe condizioni, i Cantoni possono però introdurlo, come hanno fatto i Cantoni AR, SO, TG e TI.

Procedura

Richiesta

16 Chiunque richieda assegni familiari deve compilare l'apposito questionario:

- i salariati presentano la richiesta al datore di lavoro. Le casse di compensazione per assegni familiari possono prevedere eccezioni;
- i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo presentano la richiesta alla cassa di compensazione per assegni familiari cui sono affiliati;
- le persone senza attività lucrativa si rivolgono di regola alla cassa cantonale di compensazione AVS del Cantone di domicilio.

Con la richiesta vanno fornite tutte le indicazioni e le pezze giustificative necessarie.

Versamento

17 Gli assegni familiari sono versati nel modo seguente:

- i salariati li ricevono di regola dal datore di lavoro con lo stipendio. Gli assegni familiari versati sono compensati con i contributi dovuti;
- i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo li ricevono direttamente dalla cassa di compensazione per assegni familiari;
- le persone senza attività lucrativa li ricevono di regola direttamente dalla cassa cantonale di compensazione AVS del Cantone di domicilio.

Versamento di arretrati e restituzione

18 Il diritto al versamento degli assegni familiari può essere fatto valere a posteriori, ma al massimo per i cinque anni precedenti la richiesta. Questo termine si applica a tutti i diritti nati dal 1° gennaio 2009. Per i diritti nati in precedenza secondo il diritto cantonale si applicano unicamente i termini stabiliti nelle leggi cantonali allora in vigore. Gli assegni familiari ricevuti indebitamente vanno restituiti.

Obbligo d'informare

19 I cambiamenti della situazione personale, finanziaria e professionale che influiscono sul diritto alle prestazioni e sulla loro entità devono essere comunicati spontaneamente al datore di lavoro o alla cassa di compensazione per assegni familiari competente. Questo vale anche per i cambiamenti che incidono sulla graduatoria degli aventi diritto. Vanno comunicati, p. es.:

- la nascita o il decesso di un figlio o la partenza del figlio dalla Svizzera;
- l'inizio, l'interruzione o la conclusione della formazione di un figlio;
- la separazione o il divorzio dei genitori o cambiamenti nell'autorità parentale;
- l'inizio di un'attività lucrativa da parte del secondo genitore o il cambiamento del Cantone, in cui lavora il secondo genitore o in cui vive il figlio;
- nel caso degli assegni familiari versati a persone senza attività lucrativa vanno comunicati i cambiamenti di reddito e la nascita di un diritto in seguito all'esercizio di un'attività lucrativa.

Disposizioni penali

20 La riscossione indebita di prestazioni e la violazione dell'obbligo d'informare sono punibili.

Chiarimenti ed altre informazioni

21 Per informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione AVS o alle loro agenzie. L'elenco di tutte le casse di compensazione AVS figura sulle ultime pagine degli elenchi telefonici.

Informazioni sono disponibili anche su Internet all'indirizzo www.avs-ai.info

22 Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa agosto 2009. Riproduzione parziale autorizzata dall'editore, a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS o alle loro agenzie. Numero di ordinazione 6.08/i.

È anche disponibile su Internet all'indirizzo www.avs-ai.info